







COMUNICATO

Nella legge n. 160 del 7 agosto 2016 all'art. 24 ci sono disposizioni che riguardano le Fondazioni Lirico Sinfoniche.

In particolare agli art. 3 bis, ter e quater le norme sono estremamente penalizzanti e raggiungono in modo definitivo l'obiettivo di ridimensionare il settore.

E' pertanto necessario che i lavoratori prendano atto della volontà distruttrice di tali indicazioni, che peraltro non hanno trovato opposizione da parte dei sovrintendenti, e neppure dall'AGIS.

Preso atto di queste posizioni è necessario attuare delle iniziative che contrastino l'articolo 24 e il declino del settore.

Le Segreterie Nazionali hanno scritto degli emendamenti da inserire nella legge di Stabilità che, se sostenuti dai parlamentari, cancellerebbero, riscrivendole, le norme contenute nella legge 160.

Questi emendamenti verranno inviati ai riferimenti politici nazionali ma è necessario che siano accompagnati da iniziative territoriali. Pertanto sarà necessario contattare i parlamentari locali, spiegando loro la necessità di sostenere le proposte sindacali sul tema.

Contemporaneamente vanno individuate iniziative locali a sostegno di questo percorso: a partire dal ritardare di un quarto d'ora gli spettacoli, leggendo al pubblico un documento che vi alleghiamo, che dovrà essere anche consegnato all'entrata del pubblico.

Coinvolgendo orchestra e coro si può decidere di suonare davanti al Comune o alla Sede della Regionale, coinvolgendo le Segreterie Nazionali che possono coordinare queste iniziative per far si che si svolgano in contemporanea.

Altre iniziative che vengano individuate sul territorio, con i lavoratori, possono diventare patrimonio delle strutture nazionali, per far si che abbiamo un eco più grande mediante la diffusione negli altri territori. Queste iniziative devono coinvolgere la politica locale che sta nei consigli di amministrazione delle Fondazioni LS e quindi ha un ruolo attivo nel comparto.

Le iniziative sopradescritte e quelle che eventualmente possono essere messe in atto sul territorio dovranno impegnare tutte le nostre strutture, perché un mancato segnale da parte dei lavoratori verrà letto come accondiscendenza alla distruzione di un patrimonio fondamentale per il Paese.

Cordiali saluti. Roma 22 settembre 2016

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL

FISTeL-CISL

L. Pezzini

UILCOM-UIL

F. Benigni

FIALS-CISAL

E. Sciarra









COMUNICATO

La musica lirica e sinfonica espressa in questo teatro, rappresenta, grazie alle alte professionalità, un'eccellenza italiana, che all'estero è ampiamente riconosciuta.

Oggi siete qui per vedere uno spettacolo che ha comportato lavoro e preparazione alla ricerca della bellezza, espressione di maestria e competenza.

Gli artisti che si esibiranno hanno alle spalle una lunga carriera, che inizia spesso da ragazzini e prosegue con un continuo percorso di formazione e aggiornamento.

Le scenografie, i costumi che vedrete sono il prodotto finale di un mestiere artistico e artigianale che viene svolto con capacità e professionalità che all'estero ci invidiano.

La Costituzione Italiana all'art. 9 afferma che l'Italia incoraggia lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio artistico.

Nonostante questo da troppi anni assistiamo ad un attacco nei confronti dei lavoratori della lirica, fin anche a mettere in dubbio la nostra professionalità e competenza e dei nostri teatri, che vengono descritti come carrozzoni.

A questo si accompagna un ripetersi di norme legislative che non affrontano i veri problemi delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. Recentemente hanno inserito nella legge per gli enti locali una norma che ci riguarda che rischia di tradursi nella tragica fine di questo comparto.

Si prevede un declassamento dei teatri che non riescono a stare in equilibrio di bilancio in non meglio precisati "teatri lirici", con il disimpegno dello Stato per quanto riguarda la vigilanza e la partecipazione. Questo si tradurrebbe nell'impossibilità per questo teatro di produrre questo spettacolo e questo renderà più difficile la presenza di grandi artisti e grandi direttori d'orchestra. I nostri talenti per potersi esprimere dovranno fuggire all'estero.

E' per questo che abbiamo deciso di informarvi di quanto sta per succedere e di creare un piccolo disturbo allo spettacolo ritardandolo di 15 minuti.

Tutto il nostro impegno per garantirvi spettacoli di qualità rischia di essere reso inutile da questa norma.









Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.». (16A06130) (GU n.194 del 20-8-2016)

Proposta 2 (limitazione danno)

Emendamenti al Capo V (Norme in materia di attività culturali) art. 24 (misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)

Comma ((3 – bis lettera **sopprimere** lettera e)

Motivazione: la previsione che l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato riguardi solo le Fondazioni Lirico Sinfoniche riconosciute, rende di fatto impossibile per i teatri riconosciuti ai sensi del medesimo art. ((3 lettera b il proseguimento dell'attività lirica ai livelli attuali di qualità.

Comma 3 – quater : dopo "nelle more" e prima di "della revisione" inserire "della definizione di una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che disciplini la revisione e il riassetto complessivo della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti ed attività circensi, anche"

Aggiungere dopo (risanamento) e prima di (:) con accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Motivazione: : le numerose norme che disciplinano le Fondazioni Lirico Sinfoniche, emanate dopo la legge 800/67 (legge Corona), hanno determinato la necessità di una revisione (individuata anche dalla previsione inserita nel disegno di legge sul cinema all'art. 34 poi soppresso) che deve necessariamente essere inserita nel contesto di una legge per lo spettacolo dal vivo. Tanto più ora che si è deciso di sopprimere l'art. 34 dalla legge sul cinema rimandando la legge sullo spettacolo dal vivo al normale iter parlamentare. Troppe volte questo inter non ha portato all'emanazione di una legge fondamentale per il settore. Per quanto riguarda la previsione di un accordo sindacale sulle previsioni del medesimo comma lettere a) e b) poiché è previsto all'art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367, di accedere a un piano di risanamento, che deve essere inviato al Commissario nominato, accompagnato dall'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per gli argomenti di cui alle previsioni di cui al comma 1, lettera c (riduzione della dotazione organica del personale tecnico amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico) e lettera g (la cessazione di efficacia dei contratti integrativi aziendali....) non si capisce la motivazione di affidare

unilateralmente alla Fondazione Lirico Sinfonica la medesima possibilità di non riconoscere al personale eventuali contributi o premi di risultato o altri trattamenti economici previsti dalla contrattazione di secondo livello e neppure è chiaro come, sempre unilateralmente la Fondazione Lirico Sinfonica, possa ridurre il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, peraltro per personale assunto con concorso ad evidenza pubblica, mentre la misura di chiusura parziale o temporanea finirebbe per incidere sulla produzione del teatro determinando un ulteriore abbattimento delle entrate con particolare riferimento alla quota economica connessa a tale voce (produzione) riconosciuta alla Fondazione Lirico Sinfonica dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

Comma 3 – quater c sopprimere

Motivazione: la norma sul trattamento delle missioni all'estero dei dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche è incomprensibile perché le trasferte sono autorizzate solo se non producono deficit e sono in equilibrio di pareggio sui costi.

Comma 3 – quater lettera d) **sopprimere**

Motivazione: si chiede pertanto il ripristino della norma dell'art. 2, comma 2 del decreto 81/2015 che prevede alla lettera a) "accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore", ovvero il rimando alla contrattazione.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL

FISTeL-CISL

L. Pezzini

UILCOM-UIL

F. Benigni

FIALS-CISAL

E. Sciarra









Emendamento

"Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 1 comma 356 l. 106/2015 ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'art 1 comma 355 l. 106/2015, e' estesa l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31/12/2018 abbia maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011."

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL

FISTeL-CISL

L. Pezzini

UILCOM-UIL

F. Benigni

FIALS-CISAL

E. Sciarra









Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.». (16A06130)

(GU n.194 del 20-8-2016)

Proposta 1

Emendamenti al Capo V (Norme in materia di attività culturali) art. 24 (misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)

comma ((3 – bis **sopprimere**

Motivazione: Le disposizioni dell'art. 24 punti 1, 2, 3 sono un elemento che rendono più semplice il raggiungimento del pareggio per le Fondazioni Lirico Sinfoniche nei tempi previsti dalla legge 112/2013. La stessa norma individuava le misure necessarie ad affrontare l'urgenza del settore, rimandando ad un legge quadro (di cui all'art. 34 (soppresso) della legge per il cinema). Solo inserendo in un contesto più complessivo, quello di una norma generale per lo spettacolo dal vivo, che individui anche i compiti assegnati al settore, è corretto affrontare le criticità delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, affidando al Ministero effettivi strumenti di controllo della gestione.

comma 3 – ter **sopprimere**

comma 3 – quater : dopo "nelle more" e prima di "della revisione" inserire "della definizione di una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che disciplini la revisione e il riassetto complessivo della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti ed attività circensi e"

Aggiungere dopo (risanamento) e prima di (:) con accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Motivazione: le numerose norme che disciplinano le Fondazioni Lirico Sinfoniche, emanate dopo la legge 800/67 (legge Corona), hanno determinato la necessità di una revisione (individuata anche dalla previsione inserita nel disegno di legge sul cinema all'art. 34 poi soppresso) che deve necessariamente essere inserita nel contesto di una legge per lo spettacolo dal vivo. Tanto più ora che si è deciso di sopprimere l'art. 34 dalla legge sul cinema rimandando la legge sullo spettacolo dal vivo al normale iter parlamentare. Troppe volte questo inter non ha portato all'emanazione di una legge fondamentale per il settore. Il riferimento all'accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è fatto perché le previsioni delle normative precedenti, di cui anche a quelle dell'art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367 prevedono che sui temi sindacali (riduzione

integrativi e occupazione) specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Comma 3 – quater lettera b) **sopprimere**

Motivazione: poiché è previsto all'art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367, di accedere a un piano di risanamento, che deve essere inviato al Commissario nominato, accompagnato dall'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per gli argomenti di cui alle previsioni di cui al comma 1, lettera c (riduzione della dotazione organica del personale tecnico amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico) e lettera g (la cessazione di efficacia dei contratti integrativi aziendali....) non si capisce la motivazione di affidare unilateralmente alla Fondazione Lirico Sinfonica la medesima possibilità di non riconoscere al personale eventuali contributi o premi di risultato o altri trattamenti economici previsti dalla contrattazione di secondo livello e neppure è chiaro come, sempre unilateralmente la Fondazione Lirico Sinfonica, possa ridurre il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale peraltro per personale assunto con concorso ad evidenza pubblica, mentre la misura di chiusura parziale o temporanea finirebbe per incidere sulla produzione del teatro determinando un ulteriore abbattimento delle entrate con particolare riferimento alla quota economica connessa a tale voce (produzione) riconosciuta alla Fondazione Lirico Sinfonica dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

Comma 3 – quater lettera c) **sopprimere**

Motivazione: la norma sul trattamento delle missioni all'estero dei dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche è incomprensibile perché le trasferte sono autorizzate se non producono deficit e sono in equilibrio di pareggio sui costi.

Comma 3 – quater lettera d) **sopprimere**

Motivazione: si chiede pertanto il ripristino della norma dell'art. 2, comma 2 del decreto 81/2015 che prevede alla lettera a) "accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore", ovvero il rimando alla contrattazione.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL

FISTeL-CISL

UILCOM-UIL

FIALS-CISAL

L. Pezzini

F. Benigni

E. Sciarra

SLC CGIL

Produzione Culturale P.zza Sallustio, 24 00187 Roma FISTEL CISL

Federazione della Comunicazione Via Salaria, 83 00185 Roma Tel 06 42048201 - Fax 06 4824325 Tel 06492171 - Fax 06 4457330

UILCOM UIL Comunicazione

L.go A. Ponchielli, 4 00198 Roma Tel 06 45686880 – Fax 06 85353322 Tel. /Fax 055 212439

FIALS CISAL

Fed. It. Autonoma Lav. Spettacolo Via Montebello, 39 50123 Firenze